



COMUNE DI ASIAGO

36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Il Risorgimento n. 6 - Tel. 0424/460003 FAX 0424 463885
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 453 del 12-06-2023

Ufficio: PERSONALE

Numero di Settore: 9

**Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL
16-11-2022. COSTITUZIONE PROVVISORIA ANNO 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la propria competenza in materia per effetto dei poteri conferiti con Decreto Sindacale n. 2 del 14-06-2022;

PREMESSO che, la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata in data 28 febbraio 2018, ribadisce quanto segue:

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTE le precedenti determinazioni in materia di Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate;

PRESO ATTO che in data 16 novembre 2022 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021;

RICHIAMATO l'art.79, del CCNL 16.11.2022 il quale stabilisce che:

I. *la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- [comma 1, lett. a] *risorse di cui all'art. 67 [...] del CCNL 21 maggio 2018, ed in particolare:*
 - [comma 1] *A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori [...] Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. [...];*
 - [comma 2, lett. a] *di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
 - [comma 2, lett. b] *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
 - [comma 2, lett. c] *dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- [comma 1, lett. b] *un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021;*
- [comma 1, lett. c] *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- [comma 1, lett. d] *un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- [comma 1-bis] *A decorrere dal 1 aprile 2023, data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;*

II. *gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

- [comma 2, lett. a] *risorse di cui all'art. 67, comma 3 [...], del CCNL 21 maggio 2018, ed in particolare [lett. c] delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge ed in particolare risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996, compensi censimento e ISTAT;*
- [comma 2, lett. b] *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- [comma 2, lett. d] *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;*

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui:

- all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che prevede nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015, la quale fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa (personale dirigente e non dirigente) a decorrere dall'anno 2015, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

- all'art. 23 comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che, *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;*
- all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), convertito nella L. 58/2019, il quale, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza della Quota Medio Pro-capite (QMP), riferita all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione Organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31-12-2018; modalità illustrata nel D.P.C.M. attuativo del 17-03-2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11-12-2019, nelle cui premesse viene inoltre precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31-12-2018;
- alla dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21-05-2018 sulla base della quale in *relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;*
- all'art. 79, comma 6, CCNL 16-11-2022, il quale prevede che, *la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;*

PRECISATO che:

- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam relativi al personale cessato dal servizio, ex-art. art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 è quantificato in complessivi **€ 7.617,35**, così come meglio specificato:
 - € 4.054,00 relativo a cessazioni anno 2017 ed anni precedenti;
 - € 1.750,45 relativo a cessazioni anno 2018;
 - € 1.758,64 relativo a cessazioni anno 2019;
 - € 54,26 relativo a cessazioni anno 2020;
 - € 0,00 relativo a cessazioni anno 2021 e anno 2022;
- la decurtazione permanente anni 2011-2014, dal 2015 in poi, ex art. 1, comma 456, della L. n 147/2013 è quantificata in complessivi **€ 10.326,00**;
- l'importo corrispondente ai "differenziali" ex-art.79, comma 1, lett. d, CCNL 16-11-2022, calcolati con riferimento al parere ARAN RAL_1725, nonché alle istruzioni della RGS contenute nella Circolare sul Conto Annuale 18/2018, corrisponde a complessivi **€ 2.833,48**;
- l'importo corrispondente alle differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 di cui all' art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022 è stato quantificato in:
 - € 5.401,28** per l'anno 2023 (decorrenza 1 aprile 2023);
 - € 7.021,66 per l'anno 2024 e per gli anni successivi;
- le economie dell'anno 2022 sono qui quantificate, in via provvisoria, in complessivi **€ 18.023,95** così come segue:
 - € 9.173,96 a titolo di somme non utilizzate negli esercizi precedenti (ai sensi dell'art.80, comma 1, CCNL 16-11-2022);
 - € 8.849,99 per risparmi derivanti da budget lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01-04-1999 (ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. b, CCNL 16.11.2022).
- è previsto un adeguamento del fondo per **€ 2.733,29** come meglio specificato nell' allegato sub B) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto, secondo le indicazioni riportate nella nota del MEF – RGS - Prot. 179877 del 01-09-2020, considerando *l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa [...] e rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio*, risultano:

ANNO 2018	39,395 dipendenti
ANNO 2023 (dato presunto)	40,055 dipendenti
- la Giunta Comunale con Deliberazione del 28-04-2023, n. 66 ha quantificato, per l'anno 2023, le risorse finanziarie ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. b) CCNL 16-11-202, con aumento della parte variabile del Fondo Risorse Decentrate di **€ 11.252,37**, corrispondente al 1,2% del monte salari 1997;

DATO ATTO che, il nuovo limite ai sensi dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, adeguato ai sensi dell'art. 33, D.L. 34/2019, come meglio specificato nell'allegato sub B) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta rispettato, come di seguito illustrato:

VOCI	2016	2023
FONDO RISORSE DECENTRATE	158.777,00	200.706,08
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017	-45.700,00	-84.229,44
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	50.000,00	49.329,00
TOTALE COMPLESSIVO	163.077,00	165.805,64
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	17.511,00	17.511,00
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO - LIMITE 2016	180.588,00	
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 EX ART. 33, D.L. 34/2019	2.733,29	
LIMITE 2016 ADEGUATO / VALORE FONDO CORRENTE ANNO	183.321,29	183.316,64

ATTESO che la suddivisione del fondo complessivamente determinato verrà disposta in sede di contrattazione decentrata;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- i CCNL di comparto nel tempo vigenti;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione per l'anno 2023, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale che presenta idoneo stanziamento;
- l'art.183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

RITENUTO opportuno assumere il conseguente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa narrate, che qui di seguito si intendono integralmente richiamate, di:

1. COSTITUIRE, ex art. 79 del CCNL 16-11-2022, il Fondo Risorse Decentrate – anno 2023, allegato sub A) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, come segue:

I. RISORSE STABILI

A. soggette a limitazione	Disposizioni	Importi
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	<i>art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022</i> <i>art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018</i>	104.650,00
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio.	<i>art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022</i> <i>art. 67, c. 2, lett. c, CCNL 21.05.2018</i>	7.617,35
decurtazione permanente dal 2015	<i>art. 1, c. 456, L. 147/2013</i>	-10.326,00
Risorse per incremento stabile della consistenza di personale e conseguenti maggiori oneri trattamenti economici.	<i>art. 79, c. 1, lett. c, CCNL 16.11.2022</i> <i>art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019</i>	2.733,29

**Totale Risorse stabili
soggette a limitazione
(art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)** **104.674,64**

B. non soggette a limitazione	Disposizioni	Importi
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019.	<i>art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022</i> <i>art. 67, c. 2, lett. a, CCNL 21.05.2018</i>	3.660,80

Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 CCNL 2018 per il personale in servizio.	<i>art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 art. 67, c. 2, lett. b, CCNL 21.05.2018</i>	2.212,93
€ 84,50 per n. unità in servizio (per intero) al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021	<i>art. 79, c. 1, lett. b, CCNL 16.11.2022</i>	3.549,00
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	<i>art. 79, c. 1, lett. d, CCNL 16.11.2022</i>	2.833,48
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	<i>art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022</i>	5.401,28

**Totale Risorse stabili
non soggette a limitazione** **17.657,49**

TOTALE RISORSE STABILI **122.332,13**

II. RISORSE VARIABILI

A. soggette a limitazione	Disposizioni	Importi
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996.	<i>art. 67, c. 3, lett. c, CCNL 21.05.2018</i>	550,00
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL.	<i>art. 79, c. 2, lett. b, CCNL 16.11.2022</i>	11.252,00

**Totale Risorse variabili
soggette a limitazione
(art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)** **11.802,00**

B. non soggette a limitazione	Disposizioni	Importi
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016, art. 76 D.Lgs. 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	<i>art. 67, c. 3, lett. c, CCNL 21.05.2018</i>	30.000,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	<i>art. 67, c. 3, lett. c, CCNL 21.05.2018</i>	1.000,00
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario.	<i>art. 79, c. 2, lett. b, CCNL 16.11.2022 art. 14, CCNL 01.04.1999</i>	8.849,99
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile).	<i>art. 80, c. 1, CCNL 16.11.2022</i>	9.173,96
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	<i>art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018</i>	10.450,00
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	<i>art. 79, c. 1, lett. b, CCNL 16.11.2022</i>	7.098,00

**Totale Risorse variabili
non soggette a limitazione** **66.571,95**

TOTALE RISORSE VARIABILI **78.373,95**

TOTALE COMPLESSIVO FONDO **200.706,08**

- DARE ATTO che la spesa complessiva di € 220.035,08 è imputata sul bilancio di previsione 2023 come segue:
 € 158.706,08 al cap. 2164, FONDO DI PRODUTTIVITA
 € 49.329,00 al cap. 1011, FONDO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE;
 € 1.000,00 al cap. (ISTAT)
 € 550,00 al cap. 1071/01, INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO;
 € 10.450,00 al cap. 1071/01.
- PRECISARE che, gli incentivi per le funzioni tecniche pari a € 49.400,00, la cui liquidazione avviene come da apposito regolamento comunale, faranno capo ai medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture e vengono imputati con giro contabile interno come segue:

€ 30.000,00 al cap. 2164/05, INCENTIVAZIONE UFFICI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE;
€ 8.400,00 al cap. 2165/01, ONERI RIFLESSI SU INCENTIVAZIONE UFFICI TECNICI;
€ 2.500,00 al cap. 2166/01, IRAP SU FONDO INCENTIVANTE PER ATTIVITA TECNICHE;
Lo stesso dicasi per gli incentivi per IMU, ICI e ISTAT.

4. TRASMETTERE copia della presente per opportuna conoscenza alle RSU ed alla delegazione di parte pubblica di questo Ente, dando atto che trattasi di atto comunque non soggetto a contrattazione.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
Costantini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.